



Comune
di Verona

Corpo Polizia Municipale

Ordinanza n. 109 del 16/11/2007

IL SINDACO

Vista

l'ordinanza nr. 69 del 27 luglio 2007 con cui veniva disposto dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, in Piazza Pradaval, Via dei Mutilati, Corso Porta Nuova nel tratto compreso tra i numeri civici 2 - 20 e 1 - 63, piazza Corrubbio, piazza Pozza, piazzale XXV aprile, via Bassa, Lungadige San Giorgio, piazza XVI Ottobre, i giardini di Porta Vescovo, ed in particolare tutti i giardini pubblici della città, il divieto di consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi ivi esistenti e di abbandonare in luogo pubblico vuoti i contenitori in vetro di bevande di qualsiasi genere;

Considerata

l'opportunità di estendere il divieto ad altre zone della città, tenuto conto delle sollecitazioni della cittadinanza, della richiesta della 1ª Circoscrizione, nonché dei rapporti di servizio del Corpo di Polizia Municipale redatti tra il mese di luglio ed ottobre 2007, che evidenziano una situazione di particolare disagio nella zona di Veronetta;

Visti

i positivi risultati ottenuti dall'entrata in vigore del provvedimento sopra indicato, che hanno consentito una sensibile riduzione del fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche, per coloro che frequentano le zone anzidette, con conseguente diminuzione dei fenomeni di litigiosità e di compromissione dell'ordine pubblico e di miglioramento della percezione di sicurezza nella cittadinanza;

Richiamate

infine le altre motivazioni contenute nel preambolo dell'ordinanza nr. 69/2007;

Visto l'art. 54, 2° c. del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - T.U.EE.LL.;

ORDINA

il divieto di consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi ivi esistenti, e di abbandonare in luogo pubblico i contenitori vuoti di vetro di bevande di qualsiasi genere, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, è esteso a tutte le vie/vicoli/piazze ricomprese nel perimetro:

- via Carducci
- Interrato Acqua Morta
- via San Paolo
- via dell'Artigliere



Comune
di Verona
Il Sindaco

Att

Ordinanza n. 119 del 20 NOV. 2007

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini sul fatto che nei parchi gioco distribuiti su tutto il territorio comunale spesso risulta uso frequente degli adulti fumare in presenza dei bambini col conseguente cattivo esempio dato alle fasce d'età più indifese;

i fumatori tengono usualmente le sigarette a un'altezza che corrisponde pressoché a quella dei bambini, andando proprio a colpire le fasce d'età a cui sono riservate le zone verdi attrezzate del Comune di Verona;

secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, il fumo di tabacco risulta essere al secondo posto, dopo l'ipertensione arteriosa, come causa di morte e al primo posto per anni di vita persi in disabilità.

secondo i medesimi predetti dati, il "trend" dei fumatori risulta in aumento fra i giovani e che i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi

il programma "Guadagnare salute", strategia multidisciplinare per la promozione della salute approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007, prevede, anche da parte dei governi locali, l'adozione di iniziative per contrastare comportamenti nocivi che creano malattie e che, per l'effetto, pesano sui sistemi sanitari e sociali

nell'ottica del perseguimento di una città sostenibile e quindi più vivibile e pulita, a misura di tutti gli abitanti indistintamente, ma con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate, il Comune di Verona è sempre impegnato nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli, anche in materia ambientale e igienica;

nel solco tracciato dalla normativa vigente volta ad un crescente impegno contro il fumo passivo, fra le politiche necessarie a favorire le scelte salutari e a rendere meno facili le scelte nocive è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il più possibile il fumo di sigarette

CONSIDERATO CHE:

si rende necessario tutelare la salute dei bambini, ma anche far sì che siano proprio gli adulti a dare loro esempi di comportamento più rispettosi dell'ambiente e degli spazi della comunità;

dalle sentenze della corte costituzionale n. 202/91 e n. 399/96 si evince il principio che, ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute (a maggior ragione se riferita ai minori) costituzionalmente protetto e i liberi comportamenti che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo; la Consulta afferma espressamente anche la specifica necessità di apprestare una più incisiva tutela della salute dai danni cagionati dal fumo c.d. passivo; si consideri inoltre che il "fumare" rappresenta comportamento contra jus ex art. 2043c.c. da cui può conseguire il risarcimento del danno sul piano dei rapporti privatistici;

il divieto relativo all'area dei Parchi pubblici riguarda un ambito territoriale alquanto circoscritto e ben delimitato e quindi congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato.



**Comune
di Verona**

RITENUTO quindi di dover adottare idonee misure volte a garantire:

- una più libera e salutare fruizione - soprattutto da parte dei bambini - delle aree verdi con particolare necessità per quelle attrezzate a parco giochi;
- il recupero di spazi liberi dal fumo in particolare nell'interesse della salute dei non fumatori

VISTO

l'art. 50 del D.lgs 267/2000

ORDINA

- che tutte le aree verdi del territorio comunale siano rispettate come tali, in particolar modo quelle dedicate allo svago dei bambini, i quali non devono subire il cattivo esempio degli adulti in materia di igiene, rispetto dell'ambiente e della salute altrui;

VIETA di

1. fumare nei parchi giochi comunali.

AVVERTE

- le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00, a norma dell'art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di illegittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al tribunale amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona, alla Questura di Verona, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Verona, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Verona, alla Polizia Provinciale di Verona, per gli aspetti di specifica competenza, e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Comando della Polizia Municipale di Verona, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata per 7 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale; ne sarà curata la pubblicazione sul sito Internet del Comune ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- ai Presidenti delle Circoscrizioni
- al Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale
- all'Ufficio Stampa.

Verona, 15 novembre 2007

Il Sindaco
Flavio Tosi